



COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO (R.O.I.)

Sede Nazionale
Via Gregorio VII n. 120 - Roma



Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Costituito dall'Associazione Italiana Minorati dell'Udito e della Parola

Ente Morale (L. 12.5.1942, n. 889 - L. 21.8.1950, n. 698 - D.P.R. 31.3.1979)

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 4.12.1997, n. 460)

Associazione di Promozione Sociale (L. 7.12.2000, n. 383)

Art. 1

Costituzione e Sede

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è stato istituito il 14 maggio 1994 in Valle D'Aosta per volontà dei giovani sordi italiani, sotto l'egida dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ONLUS (ENS).

Il CGSI si ispira ai principi statutari, al Codice Etico e alle norme regolamentari dell'ENS.

Il CGSI è, ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto ENS, l'organizzazione giovanile dell'ENS.

Il CGSI segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS ed ha sede presso la Sede Centrale dell'ENS per il Comitato Nazionale e presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS per le articolazioni periferiche.

I dirigenti e gli aderenti al CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalla Sede Centrale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali dell'ENS.

La data del 14 maggio, anniversario della costituzione del CGSI, è la giornata nazionale dei giovani sordi italiani.

Art. 2

Fini, Attività istituzionali e Principi generali

Il CGSI, osserva i principi ispiratori dell'ENS e, in conformità alle attività istituzionali dell'ENS, propone e promuove le attività per i giovani sordi partecipando anche, secondo possibilità, ad iniziative nazionali ed internazionali in favore dei giovani.

Il CGSI stimola, propone e promuove l'inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita civile, organizza momenti di incontro e di confronto tra i giovani sordi, attività ricreativa, di studio e di approfondimento delle problematiche della vita sociale dei giovani sordi.

Art. 3

Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

Il CGSI coopera con l'E.U.D.Y. (European Union Deaf Youth) e il W.F.D.Y. (World Federation Deaf Youth Section) e con organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità a favore dei giovani che non contrastino e/o non siano concorrenti con i principi ispiratori, con lo Statuto e i Regolamenti dell'ENS.

Le cooperazioni, collaborazioni e adesioni, anche ad organizzazioni di carattere federativo, sono autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'ENS.

Art. 4

Iscritti e partecipazione

Possono partecipare alle attività del CGSI gli iscritti all'ENS che facciano richiesta di adesione appartenenti alle seguenti categorie:

- soci effettivi ENS di età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- i minori sordi rappresentati legalmente dai soci aggregati ENS.

Il CGSI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettiva partecipazione dei giovani sordi, prevedendo per gli aderenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni il diritto di elettorato attivo e passivo, per gli aderenti rappresentanti legali dei minori sordi il solo elettorato attivo.

Art. 5

Fondi

Le attività del CGSI sono realizzate con i fondi che annualmente l'ENS mette a disposizione in un'apposita posta del proprio bilancio ed utilizzati con le modalità che verranno di volta in volta indicate dalla Sede Centrale ENS.

I contributi erogati da soggetti pubblici e privati saranno incassati dall'ENS in favore del CGSI con le modalità comunicate dalla Sede Centrale ENS.

I Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali dell'ENS possono prevedere destinazione di fondi ai rispettivi Comitati Regionali e Provinciali.

I fondi nazionali, regionali e provinciali, non sono materialmente erogati al CGSI ma sono a disposizione entro i limiti fissati annualmente dai rispettivi organi di riferimento.

Art. 6

Del voto e delle cariche elettive

I soci effettivi ENS aderenti al CGSI hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, mentre i soci aggregati ENS aderenti al CGSI hanno diritto al solo elettorato attivo, secondo i requisiti previsti dal presente regolamento.

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici, ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS, è socio e/o frequenta altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni, organizzazioni giovanili che attuano una politica contraria e/o concorrente all'ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

È vietato il cumulo delle cariche elettive in seno al CGSI.

Alla vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei non eletti.

A parità di voti, sia nelle elezioni che nelle surroghe, viene eletto e subentra il più anziano di età e, in subordine, il più anziano d'iscrizione all'ENS.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci e dei dirigenti

Gli aderenti al CGSI sono tenuti al rispetto del R.O.I., dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle circolari dell'ENS.

Art. 8

Organizzazione e Struttura

Sono organi nazionali del CGSI: il Congresso Nazionale, l'Assemblea Nazionale, il Comitato Nazionale, il Presidente Nazionale.

Sono organi periferici: il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale, il Presidente Regionale, il Comitato Regionale, il Congresso Provinciale, il Presidente Provinciale e il Comitato Provinciale.

Il Comitato, a seconda della propria competenza territoriale, assumerà la seguente denominazione: "Comitato Giovani Sordi Italiani Regionale/Provinciale" seguita dal nome della Provincia o Regione di appartenenza

Tutti gli organi, nazionali e periferici, restano in carica tre anni.

Art. 9

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale e i componenti del Comitato Nazionale, determinando gli indirizzi del CGSI.

Il Congresso è costituito dal Comitato Nazionale uscente, dai Presidenti Regionali e dai Presidenti Provinciali.

Art. 10

Il Congresso approva la relazione del Comitato Nazionale sulle attività svolte nel triennio trascorso, determina gli indirizzi programmatici per il triennio successivo presentati con le mozioni, elegge il Presidente Nazionale e i membri del Comitato Nazionale.

Possono partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea Nazionale E.N.S. e, in veste di osservatori, coloro che sono stati invitati dal Comitato Nazionale.

Art. 11 Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale del CGSI previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni.

La convocazione è effettuata con avviso sul sito internet dell'ENS e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI almeno quarantacinque giorni prima della data del Congresso.

L'ordine del giorno del Congresso è deliberato dal Comitato Nazionale.

Il Congresso è validamente costituito quando in prima convocazione è presente almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12

Le candidature per la carica di Presidente Nazionale del CGSI e membri del Comitato Nazionale sono presentate, con sottoscrizione di apposito modulo, entro due ore dall'apertura dei lavori del Congresso con consegna a mano al tavolo di presidenza.

Art. 13

Il Presidente Nazionale CGSI apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Nazionale o coloro che intendono candidarsi.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere i lavori del Congresso qualora si verificano situazioni di una certa gravità tali da impedire la normale prosecuzione dello stesso.

Art. 14 Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, che avvengono con scrutinio segreto.

Ogni elettore riceverà due schede, una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Comitato Nazionale.

L'elettore può esprimere una sola preferenza per la lista del Presidente e massimo quattro preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Presidente e il Comitato Nazionale uscenti hanno diritto al voto per l'elezione del nuovo Presidente e dei Consiglieri del Comitato Nazionale.

Il passaggio delle consegne da parte del Presidente uscente deve avvenire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo ENS.

Art. 15 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali.

L'Assemblea Nazionale è convocata una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione della relazione sulle attività svolte dal CGSI nell'anno precedente e per programmare le attività per l'anno successivo.

Art. 16 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale tramite mail e con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'ENS e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI, almeno trenta giorni prima del suo svolgimento.

Art. 17 Comitato Nazionale

Il Comitato è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica del Comitato stesso.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Nazionale, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e il Comitato Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a tre.

Art. 18 Competenze

Il Comitato Nazionale:

1. attua le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell'Assemblea;
2. coordina, indirizza nonché vigila sulle rappresentanze giovanili territoriali;
3. predispose le eventuali proposte di modifica del R.O.I. da sottoporre al Consiglio Direttivo ENS;
4. propone al Congresso, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nel triennio trascorso;
5. presenta all'Assemblea, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso e gli indirizzi programmatici per l'anno successivo;
6. nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
7. trasmette al Consiglio Direttivo ENS la relazione sulle attività svolte.

Art. 19

Convocazione

Il Comitato è convocato dal Presidente del CGSI in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati via e-mail almeno venti giorni prima anche all'Ufficio Presidenza dell'ENS, unitamente all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Art. 20

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta il CGSI ed inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Comitato Nazionale, convoca il Congresso;
3. è responsabile della gestione del CGSI e coordina le attività ed i progetti istituzionali del CGSI secondo gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea Nazionale;
4. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea CGSI e del Comitato Nazionale;
5. propone al Comitato Nazionale la nomina del Vice Presidente CGSI;
6. firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Nazionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente comunque determinata, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo ENS.

In tal caso il Vice Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS, convoca entro dodici mesi il Congresso straordinario per la sola elezione del Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Art. 21

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito dai componenti del Comitato Regionale e dagli aderenti su base regionale al CGSI.

Per poter convocare il Congresso Regionale è necessario che siano presenti almeno due Comitati Provinciali nella Regione.

In caso contrario, il Comitato Nazionale può nominare un Responsabile Regionale per organizzare le attività e promuovere la costituzione dei Comitati Provinciali.

Art. 22

Competenze

Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale e il Comitato Regionale ed inoltre:

1. determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello regionale;
2. approva la relazione sulle attività svolte nel triennio e le attività programmatiche per il triennio successivo.

Art. 23

Convocazione e votazioni

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

La data del Congresso Regionale è fissata dal Comitato Regionale in accordo con il Comitato Nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai CGSI Provinciali, al Consiglio Regionale ENS e alle Sezioni Provinciali ENS tramite e-mail e pubblicati con avviso da affiggersi presso le Sezioni Provinciali interessate almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI Regionale.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di preferenze per la lista dei Consiglieri pari al numero previsto per la composizione del Comitato Regionale.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Regionale uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione.

Il Presidente Regionale uscente apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Regionale o coloro che intendono candidarsi.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura.

Possono candidarsi solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi dell'ENS per l'anno in corso.

Art. 24 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dal Comitato Regionale e dai Comitati Provinciali della Regione che ricadono nella sua competenza territoriale.

Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 15 marzo per discutere e approvare la relazione sulle attività svolte l'anno trascorso e la relazione programmatica per quello successivo predisposte dal Comitato Regionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale con e-mail da inviarsi ai componenti almeno venti giorni prima unitamente all'ordine del giorno.

Art. 25 Comitato Regionale

Il Comitato Regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Il Comitato Regionale eletto dal Congresso Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente e sono tutti rieleggibili, secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque Comitati Provinciali, cinque membri per le Regioni con più di cinque Comitati Provinciali.

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun Comitato Regionale e i Presidenti CGSI di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale e del Congresso CGSI.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Regionale, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale e il Comitato Regionale abbia la maggioranza dei componenti.

Art. 26 **Competenze**

Il Comitato Regionale:

1. Attua tutte le iniziative d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e dell'Assemblea Regionale in ambito regionale;
2. svolge funzioni di coordinamento e d'indirizzo dei Comitati Provinciali;
3. presenta all'Assemblea Regionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno successivo;
4. nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
5. trasmette al Comitato Nazionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 27 **Convocazione e validità**

Il Comitato Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato e per conoscenza al Comitato Nazionale e al Consiglio Regionale ENS a mezzo e-mail almeno quindici giorni prima della data prevista per la convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Art. 28 **Presidente Regionale**

Il Presidente Regionale rappresenta il CGSI nel territorio regionale e inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. convoca e presiede il Congresso Regionale ed il Comitato Regionale;
3. è responsabile della gestione economica di competenza regionale;
4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Regionale e del Comitato Regionale;
5. propone al Comitato Regionale la nomina del Vice Presidente;
6. firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Regionale.

In caso di assenza o impedimento o vacanza di carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo necessario e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

Durante i 6 mesi, si convocherà il Congresso straordinario per l'elezione del Presidente il cui mandato avrà la stessa scadenza del Presidente sostituito. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale.

Art. 29 **Congresso Provinciale**

Il Congresso Provinciale è costituito dai componenti del Comitato Provinciale e dagli aderenti su base provinciale al CGSI.

Il numero minimo necessario per poter convocare il Congresso è di cinque aderenti nella Provincia.

Se il numero di soci nella Provincia è inferiore a cinque, il Comitato Nazionale può nominare un Responsabile Provinciale per organizzare le attività e convocare il Congresso Provinciale per l'elezione del Comitato Provinciale.

Art. 30

Competenze

Il Congresso Provinciale determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello provinciale e inoltre:

1. approva la relazione morale del triennio precedente e il programma triennale successivo;
2. elegge il Presidente Provinciale;
3. elegge il Comitato Provinciale.

Art. 31

Convocazione e votazioni

Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

La data del Congresso Provinciale è fissata dal Comitato Provinciale in accordo con il Comitato Regionale e Nazionale.

La convocazione avviene con avviso da affiggersi presso le Sezioni Provinciali ENS interessate almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI Provinciale.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di due preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Presidente Provinciale uscente apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Provinciale o coloro che intendono candidarsi.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura.

Possono candidarsi solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi dell'ENS per l'anno in corso.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Provinciale uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione.

Art. 32

Comitato Provinciale

I Comitati Provinciali del CGSI corrispondono al territorio delle Province.

Il Comitato è composto da tre membri rieleggibili, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Provinciale.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare un membro del Comitato Provinciale, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti al Congresso e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso straordinario per la sola elezione del Consigliere mancante che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale.

Art. 33

Competenze

Il Comitato Provinciale:

1. Attua tutte le iniziative, gli atti deliberativi e d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale/Regionale in ambito provinciale;
2. presenta al Congresso Provinciale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e la relazione programmatica per quello successivo;
3. nomina il Vice Presidente;
4. trasmette al Comitato Nazionale e Regionale la relazione annuale e programmatica entro il 15 febbraio;
5. promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali.

Art. 34

Convocazione e validità

Il Presidente Provinciale convoca il comitato provinciale che si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato, e per conoscenza al Comitato Nazionale, Regionale e al Consiglio Provinciale ENS tramite e-mail almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Art. 35

Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale rappresenta il CGSI nel territorio provinciale e inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Comitato Provinciale;
3. propone al Comitato Provinciale la nomina del Vice Presidente;
4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Comitato Provinciale;
5. firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Provinciale.

In caso di assenza o impedimento o vacanza di carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo necessario e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

Durante i 6 mesi, si convocherà l'Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente il cui mandato avrà la stessa scadenza del Presidente sostituito. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale.

Art. 36

Disposizioni Finali

I Comitati Regionali e Provinciali eletti in occasione dei Congressi celebrati dopo il 1° gennaio 2016 avranno la durata di tre anni.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono, se e in quanto compatibili, le norme dello Statuto e del R.G.I. dell'ENS.

Le questioni che non sono risolte neanche ai sensi del comma precedente si esprimerà il Consiglio Direttivo ENS.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale ENS, abroga e sostituisce integralmente il precedente R.O.I. del CGSI ed entra in vigore il 1° giugno 2016.